

STATUTO

IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREVISO TV VIA FRANCESCO
BARACCA 14

Numero REA: TV - 309973

Codice fiscale: 03934420260

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B
AL REP. N. 2455/BIS
ALLA RACC. 1888/BIS



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Statuto della società cooperativa
"Idea Società Cooperativa Sociale"

ART. 1- DENOMINAZIONE E DISCIPLINA APPLICABILE

È costituita una società cooperativa sociale, ai sensi della L. 381/1991 e del D.Lgs. 112/2017, denominata "Idea Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 -SEDE

La cooperativa ha sede nel comune di Treviso (TV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese. La sede legale potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione, purché nello stesso comune.

Essa potrà istituire sedi secondarie, operative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

ART. 3- SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, sanitari, formativi, didattici, ovvero le seguenti attività di interesse generale di cui al decreto leg.vo n.112/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa.

Per realizzare gli scopi sociali su elencati, la cooperativa intende promuovere una più attenta cultura dell'infanzia riconoscendone il valore sociale nonché il diritto alla Salute e all'uguaglianza di diritti dei bambini e delle bambine di età compresa tra 0 e 14 anni sulle indicazioni dell'OMS e facendo propri i valori della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia.

La società cooperativa vuole rappresentare un punto di riferimento per le istituzioni e i genitori, impegnati in azioni di relazione e cura dell'infanzia.

La cooperativa persegue gli scopi sociali attraverso le seguenti attività:

- servizi tradizionali e innovativi a favore dell'infanzia nella fascia 0-6, a carattere residenziale o domiciliare, quali ad esempio gli asili nido, i nidi famiglia, i nidi integrati, i nidi aziendali, i centri infanzia, l'assistenza domiciliare per l'infanzia, le ludoteche, etc.;
- servizi integrativi scolastici;
- progettazione, organizzazione e realizzazione di attività ludico-espressive, musicali, laboratoriali e in ogni caso attinenti agli scopi sociali;

- servizi di promozione del ben-essere dell'individuo nella collettività;
- servizi sanitari quali psicoterapia e visite ostetriche e simili, in ottemperanza dell'art. 10 legge n. 381/91.
- realizzazione di percorsi formativi, seminari e incontri in ambito pedagogico, educativo e culturale rivolti a operatori del settore e agli adulti;
- formazione del personale docente in proprio e o in accreditamento con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca;
- realizzazione di servizi di istruzione e formazione professionale;
- ideazione e progettazione di interventi in ambiti specifici sulla base delle competenze maturate dalla propria ricerca sociale.

La Cooperativa si impegna altresì a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci/e nello svolgimento delle attività e ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli/le stessi/e.

Potrà svolgere, altresì, la propria attività anche con terzi nella veste di dipendenti o collaboratori.

La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi, con esclusione dello scopo di collocamento ed in ogni caso fermi i limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in materia, con esclusione delle attività di cui alle Leggi n.1815/39, n.1/91, n.52/91, n.197/91, D. Lgs n. 385/93, D. Lgs n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni e comunque con esclusione di tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

La Cooperativa potrà costruire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

ART. 4 - REQUISITI MUTUALISTICI – MUTUALITA' PREVALENTE

La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio di parità di trattamento.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Saranno redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica fra cooperativa e socie/i. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La società cooperativa è in ogni caso a mutualità prevalente, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del Nuovo Codice Civile, ai sensi dell'art. 111-septies del Dlgs. 17/01/2003 n° 6, in quanto applica le norme previste dalla Legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la disciplina delle cooperative sociali. Ai sensi del decreto leg.vo n. 112/2017 è impresa sociale di diritto.

È fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

È fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 5 – PRESTITI SOCIALI

La Cooperativa potrà raccogliere prestiti da soli Soci, per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, previa approvazione di apposito regolamento.

Rimane tassativamente vietata in ogni caso la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

ART. 6- DURATA

La Cooperativa dura fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemilaottanta). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci, fatto salvo il diritto di recesso dei soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga.

ART. 7- PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori ed è rappresentato da quote del valore nominale di 25 euro;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da un fondo formato da donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni, enti o privati;
- d) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato, della Regione, di Enti od Associazioni;
- e) dalla riserva indivisibile a norma dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- f) dal fondo di riserva sovrapprezzo di cui al successivo art. 10;
- g) dalle riserve straordinarie, e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento.

Il patrimonio di cui sopra deve esser destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 8- RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI

La Cooperativa risponde con il suo solo patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 9- QUOTE

Le quote devono essere intestate ad un solo nome, non sono frazionabili e non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 c.c..

Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire Socio.

In caso di morte del socio le quote possono essere trasferite ai sensi dell'art. 2534 c.c., per successione a causa di morte, con effetto verso la Cooperativa, soltanto se l'erede o il legatario sia socio, o, avendo i requisiti di cui all'art. 9 del presente Statuto, sia ammesso in qualità di socio.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, possono essere acquistate, nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto, dalla Cooperativa, alla quale è inoltre vietato compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sui versamenti dovuti ai soci.

ART. 10- NUMERO DEI SOCI

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge ed è illimitato, nel rispetto dell'art. 2519 c.c..

Può essere compreso fra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

ART. 11- SOCI - REQUISITI

Possono acquisire la qualità di soci coloro che sono in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse e precisamente coloro che offrono la propria attività lavorativa a favore dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica, purché non abbiano interessi contrari a quelli della Cooperativa e non abbiano (o i cui legali rappresentanti non abbiano) riportato condanne penali per delitti contro la proprietà o alle persone o che siano stati interdetti, anche temporaneamente, dai Pubblici Uffici.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

L'aspirante Socio, all'atto della domanda di ammissione, deve dichiarare eventuali altri rapporti lavorativi già in essere e l'Organo Amministrativo valuterà la compatibilità o meno di questi con lo status di Socio lavoratore presso la Cooperativa, tenendo conto della tipologia e delle condizioni, dei diversi rapporti di lavoro.

Il Socio lavoratore che, successivamente al rapporto lavorativo instaurato con la Cooperativa, voglia avviare un ulteriore rapporto lavorativo con terzi, dovrà chiedere specifica autorizzazione all'Organo Amministrativo, che, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.

I soci cooperatori si distinguono in:

Soci/e lavoratori/trici, Soci/e volontari/trici e Soci/e in formazione, Socie/i fruitori/trici e soci sovventori.

a) **Sono Soci/e lavoratori/trici** coloro che stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa; rapporti con cui contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità che sono previsti da apposito regolamento interno dei soci lavoratori, da approvarsi con delibera assembleare.

b) **sono Soci/e volontari/e** coloro che intendono prestare la loro attività gratuitamente esclusivamente per fini di solidarietà, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Essi non possono superare, nel numero, quanto previsto in materia di cooperazione sociale e sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci.

c) **sono Soci in formazione** i nuovi Soci ammessi in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci.

Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere nominato Amministratore.

Al termine di un periodo di 3 (tre) anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori.

d) **sono Soci/e fruitori/trici** coloro che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa.

Possono divenire soci anche **le persone giuridiche** nei limiti previsti dalle normative vigenti.

La quota di partecipazione sottoscritta non può essere sottoposta a pegno o vincoli senza autorizzazione dell'organo amministrativo, così come le quote di partecipazione non possono essere cedute tra soci, salvo parere favorevole dell'organo amministrativo, eccetto quanto previsto dalle specifiche normative per i soci sovventori.

ART. 12- TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI /SOCIE LAVORATRICI

Nell'ambito del proprio rapporto associativo, i soci/e lavoratori/trici della cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il/la socio/a lavoratore/trice stabilisce con la propria adesione o successivamente un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, nella misura e nella forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli effetti giuridici previsti dalla legislazione vigente, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla l. n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura, subordinata o diversa da quella subordinata, del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare per i/le Soci/e lavoratori/trici titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama gli eventuali contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai trattamenti economici minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro

prestato.

Per i Soci/e lavoratori/trici aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo della Socio/a lavoratore/trice nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

ART. 13- PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chiunque intenda divenire socio/a della cooperativa deve presentare, all'organo amministrativo e presso la sede sociale, una domanda nella quale, oltre a dichiarare di conoscere e voler osservare l'atto costitutivo, nonché il presente Statuto e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, devono risultare:

- a) l'indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale, se persona fisica; ragione sociale o denominazione, sede legale, data e luogo di costituzione, dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente, nazionalità e codice fiscale, se società;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro (qualifica ottenuta, capacità maturata, specifiche competenze) e l'eventuale rapporto di lavoro che si intende dare in conformità al presente statuto e all'eventuale apposito regolamento;
- c) se società, la giustificazione dei poteri e la qualità del dichiarante;
- d) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore a 25 euro né superiore a limite massimo fissato dalla legge;
- e) versamento dell'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Organo amministrativo annuale sulla base delle riserve patrimoniali figuranti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 14- DELIBERA DI AMMISSIONE

L'Organo amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci.

In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratrici/soci lavoratori, soci/e volontari/e, soci/e fruitori/trici la delibera del Consiglio deve precisare che trattasi di assegnazione alla categoria corrispondente.

I soci/e ammessi dovranno provvedere ai versamenti stabiliti dall'organo amministrativo sia per la quota, che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, per il sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza dello statuto sociale.

Non adempiendosi a tale obbligo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende definitivamente improduttiva di effetti.

In caso di provvedimento di rigetto, l'organo amministrativo avrà l'obbligo di comunicare all'interessato il provvedimento di esclusione, unitamente alla motivazione, entro sessanta giorni dalla sua adozione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile immediatamente successiva.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 15- DIRITTI DEI SOCI-SOCIE

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci/ie il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

In particolare i soci/ie che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le prestazioni della Cooperativa vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio.

ART. 16- OBBLIGHI DEI SOCIE/I

Il/la socio/a deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il/la socio/a ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'organo amministrativo;
- l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il/la socio/a, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il/la socio/a è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

ART. 17 - MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEI/le DIPENDENTI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA' SOCIALI

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 la cooperativa sociale prevede, con appositi regolamenti, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori non soci, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

In ogni caso, qualora già non appartengano alla base sociale, i lavoratori e gli eventuali utenti, anche tramite loro rappresentanti individuati dai regolamenti, possono partecipare all'assemblea degli associati, pur senza diritto di voto.

Qualora la cooperativa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori ed eventualmente degli utenti nominano almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo.

ART. 18- ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il

rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ART. 19 SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso o esclusione; essa deve essere annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci.

ART. 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius", salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

L'erede o il legatario che sia già socio od abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio, può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre sei mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di subentro o di ammissione di cui al presente statuto.

In tale ultima ipotesi conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza stabilito ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza prescritto), gli stessi, al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa, con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione sociale stessa, fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non possono in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

ART. 21- RECESSO DEL SOCIO

Il recesso del socio cooperatore è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- al socio che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

È vietato il recesso parziale.

La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata all'organo amministrativo che deve esaminarla e constatare se ricorrano i motivi che, ai sensi di statuto e di legge, legittimano il recesso, entro giorni sessanta dal relativo ricevimento.

L'organo amministrativo dovrà comunicare all'interessato, nei sessanta giorni successivi, e sempre con raccomandata, il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

In quest'ultimo caso il socio nei sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto dall'art. 23 dello statuto.

ART. 22 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 c.c., tenendo presente che, in tal caso al socio stesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata diffida a mettersi in regola con i pagamenti precisando che, qualora trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della stessa, permanendo lo stato di inadempienza, questi si considererà escluso;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso dell'art. 2286 c.c.;
- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 c.c.;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- negli altri casi previsti dalla legge.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci, che sarà eseguita senza indugio dall'organo amministrativo.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 23- LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE

Il socio receduto o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto, hanno diritto al rimborso delle quote secondo quanto quivi in prosieguo:

- rimborso della partecipazione interamente liberata, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies comma 3 c.c..

La liquidazione della partecipazione sociale comprensiva di quanto sopra, al netto delle eventuali perdite imputabili a capitale è effettuata in base al bilancio dell'esercizio in cui si sono verificate o hanno avuto effetto le cause di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla società cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies c.c., saranno liquidate agli aventi diritto in numero quattro rate d'eguale importo nel periodo di quattro anni dall'approvazione del bilancio, unitamente agli interessi legali.

Il diritto alla liquidazione si prescrive decorsi cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. In tal caso il relativo valore è devoluto a riserva legale.

ART. 24- RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la morte del socio si sono verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi ed i legatari del socio defunto.

ART. 25- ORGANI SOCIALI

Sono organi della cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci/e
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo se obbligatorio per legge.

ART. 26- ASSEMBLEA DEI SOCI/E

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ai sensi dell'art. 2538 c.c.

È vietato il voto segreto.

Il socio può essere delegato da massimo altri tre (3) soci/e.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute e può rappresentare altri soci.

Le persone giuridiche hanno diritto a 2 voti.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea ordinariamente per alzata di mano.

ART. 27- CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

L'organo amministrativo avrà altresì l'obbligo di convocare, entro venti giorni dalla richiesta, l'assemblea qualora ne venga fatta richiesta per iscritto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'organo amministrativo può convocare l'assemblea sociale mediante le seguenti formalità:

- Lettera raccomandata al recapito risultante dal libro soci;
- Lettera consegnata a mano al socio, con firma per ricevuta;
- Invio tramite posta elettronica all'indirizzo indicato nel libro soci;
- Altri sistemi informatici e telematici a condizione che utilizzino dati di recapito presenti nel libro soci (es. numero di telefono);

purché in ogni caso la convocazione raggiunga il relativo destinatario almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione e di ciò risulti prova.

In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.
L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipi l'intera compagine sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

ART. 28- MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea ordinaria è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea;

in seconda convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla modifica statutaria, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure in prima convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno di due terzi dei voti dei soci, in seconda convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società

ART. 29- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario da lui stesso designato, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il numero di voti di cui è portatore ciascun intervenuto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le delibere devono essere trascritte senza indugio nel libro soci e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

ART. 30 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

Tra le competenze dell'assemblea dei soci rientrano:

1. l'approvazione del Bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
2. la nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo;
3. la modifica dello statuto sociale;
4. lo scioglimento della società;

5. l'eventuale determinazione dei compensi per le cariche sociali;
6. l'approvazione del Regolamento Interno ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/01;
7. l'attribuzione dei trattamenti salariali integrativi ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) e b) della Legge 142/01;
8. l'attribuzione ai soci di eventuali ristorni con relative modalità di distribuzione;
9. l'obbligo di valutare almeno una volta all'anno i piani strategici e di sviluppo eventualmente elaborati dall'organo amministrativo;
10. l'approvazione dei codici disciplinari interni e di tutte le disposizioni interne di interesse collettivo per i soci;
11. l'emissione di strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi;
12. la trattazione di tutti gli argomenti che sono di sua competenza per disposizioni di legge o di statuto o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci (se previsti).

ART. 31- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di amministratori da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, la cui nomina compete all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il vice-presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento, se non già nominati dai soci.

Nel Consiglio possono essere nominati solo soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità e decadenza previste dalla legge; nel caso in cui un consigliere già in carica venisse a trovarsi successivamente alla nomina in una di esse, decade immediatamente dal suo ufficio.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre revocabili dall'assemblea, qualsiasi sia la fonte della loro nomina, anche senza giusta causa; in quest'ultimo caso però essi hanno diritto a risarcimento del danno. Consiglieri, quelli che rimangono in carica devono provvedere alla loro sostituzione.

I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prima Assemblea. Se, invece, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli che restano sono obbligati a convocare l'Assemblea per la sostituzione di quelli venuti meno.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Agli amministratori può spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno altresì essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

ART. 32- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne facciano domanda almeno due dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonché ai componenti l'organo di controllo se nominati, a mezzo:

- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun amministratore

(e Sindaco Effettivo se nominato) almeno tre giorni prima della adunanza, - telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun amministratore (e organo di controllo se nominato) almeno tre giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società. L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

Le adunanze del Consiglio sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i componenti gli organi di controllo, se nominati.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli Amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto sul Libro delle decisioni dell'Organo Amministrativo.

ART. 33- DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo, valgono le norme previste per il Consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

ART. 34- POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni, per la gestione della Cooperativa, che non sono riservati per legge o per statuto o per eventuale regolamento ad altri organi sociali.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- a) deliberare l'ammissione a socio;
- b) deliberare circa il recesso o l'esclusione dei soci come stabilito dagli artt. 2532 e 2533 c.c.;
- c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, redatta ai sensi di legge, curandone la presentazione all'assemblea per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso; gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci ed indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e predisporre il bilancio sociale;

d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa;

e) autorizzare il Presidente a compiere tutti gli atti di gestione della Cooperativa;

f) autorizzare l'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

g) redigere e approvare eventuali regolamenti interni;

h) redigere l'eventuale piano di crisi;

i) costituire commissioni tecnico-consultive. Al Consiglio, altresì, compete la decisione per la nomina di direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, come la determinazione delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, presiede le assemblee ed i Consigli di amministrazione.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito da un Vice Presidente che a sua volta può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal Consigliere più anziano.

ART. 35- RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta o secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Non possono assumere la presidenza della cooperativa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, ovvero di società costituite da socio unico persona fisica, di enti con scopo di lucro o di amministrazione pubbliche.

ART. 36- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi obbligatori per legge o qualora ritenuto opportuno la società può nominare l'organo di controllo composto e funzionante a norma di legge. L'organo di controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

In particolare l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ART. 37- ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora

la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Entro i medesimi termini e con le stesse modalità, la cooperativa sociale deve redigere secondo le linee guida di legge, approvare a cura dell'Assemblea, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 38- UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al **trenta** per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società.

ART. 39- RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci lavoratori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- qualità e quantità delle prestazioni lavorative dei soci;
- qualità e quantità dei servizi approntati dai soci.

ART. 40- SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

La Cooperativa in particolare verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate all'art 2484 ai nn. 2 (particolarmente il caso dell'impossibilità a conseguire l'oggetto sociale senza provvedere a modifiche statutarie), 3 (impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea), 5 (in particolare il caso del recesso di Socio la cui quota non possa essere rimborsata se non previa messa in liquidazione della Cooperativa), 6 (deliberazione dell'Assemblea), 7 (altre cause previste dal presente Statuto o dall'Atto costitutivo) nonché in caso di perdita del capitale sociale.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge senza indugio.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 41- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto di legge.

ART. 42- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I/Le Soci/ie sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci/ie nonché tra società e Soci/ie quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di/delle soci/ie lavoratori e lavoratrici.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Treviso, conformemente agli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e membri dell'organo di controllo ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i/le Soci/ie sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci/ie nonché tra società e Soci/ie quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Treviso.

Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale. Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).

ART. 43 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto trovano applicazione le norme del Codice Civile, in particolare del libro V, delle leggi speciali sulla cooperazione, la L. 381/1991 e altre leggi sulle cooperative sociali, nonché, ove compatibili, il D.Lgs. 112/2017 e altre leggi sulle imprese sociali, e le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to MELLONE Luciana

F.to COSTANZA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Esente da Imposta di bollo.

Atto registrato a Treviso il giorno 21/06/2019 al n. 11466 serie 1T con Euro 200,00. Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Treviso, 21/06/2019.